
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Recesso societario- domande ed eccezioni formulate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale- efficacia del recesso

Non possono essere prese in considerazioni ai fini della decisione le domande ed eccezioni formulate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale da parte opponente, proceduralmente del tutto indifferenti attesa la funzione meramente riepilogativa della stessa rispetto alle domande ed eccezioni formulate in corso di causa, così come precisate all'udienza conclusiva. Conformemente all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito, il recesso societario ha natura recettizia quale esercizio di un diritto potestativo giuridicamente efficace sin dal momento in cui la relativa dichiarazione viene ricevuta dalla Società [Tribunale Palermo, sentenza del 2.11.2015].

...omissis...

nella causa civile di primo grado iscritta al n. ----del ruolo generale dell'anno 2011, vertente

TRA

----- (c.f. e n. iscrizione al registro delle imprese di Palermo -----), con sede a Palermo in via -----, ivi elettivamente domiciliata in via -----, presso lo studio degli avv.ti -----, rappresentanti e difensori attrice opponente

E

-----), con sede a Roma in via -----, elettivamente domiciliata a Palermo in via -----, presso lo studio dell'avv.to ----, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Musella, Manuela Rodio e Marco Scialdone del foro di Roma

...omissis...

Ciò premesso, deve essere anzitutto affermato che non possono essere prese in considerazione le domande ed eccezioni formulate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale da parte opponente, proceduralmente del tutto indifferenti attesa la funzione meramente riepilogativa della stessa rispetto alle domande ed eccezioni formulate in corso di causa, così come precisate all'udienza conclusiva (cfr. Cass. 14.3.2006, n. 5478).

Va poi evidenziato che secondo i tradizionali principi in tema di onere probatorio spetta al creditore di una somma di danaro dare dimostrazione della sussistenza del proprio diritto, comprovandone la relativa fonte legale o contrattuale.

Questi principi sono La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola pienamente applicabili anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove, ormai esaurita la fase monitoria, spetta, dunque, al creditore-opposto dare integrale dimostrazione della fondatezza della propria pretesa creditoria: nel caso di specie è onere ricadente sulla----- quello di dimostrare il diritto alla corresponsione delle somme di denaro asseritamente spettanti l'intervenuto recesso dalla Società per azione a prevalente partecipazione pubblica denominata----- Ebbene, dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio risulta che con lettera raccomandata -----, inviata tra l'altro via *telex* il successivo 14.10.2008 (all.2, fascicolo della fase monitoria) ---- S.p.a. intestataria di azioni pari al 39% del capitale sociale della società ----.a. dichiarava di recedere dalla società stessa a seguito dell'inadempimento da parte della -----, ----- ed -----e, degli impegni assunti con la convenzione di affidamento dei servizi e del relativo piano tecnico e finanziario condiviso dai soci, e ciò ai sensi dell'art. 2437 c.c. dell'art. 5.14 dello Statuto Sociale.

Difatti, in base all'art. 5.12, modellato sulla falsariga dell'art. 2437 c.c., viene regolato il diritto di recesso del socio che ha concorso all'approvazione di talune deliberazioni particolarmente rilevanti nell'ambito della vita societaria (cfr. all.1, fascicolo della fase monitoria), aggiungendo all'art. 5.14 la seguente previsione.

"*Ferma restando la previsione del successivo comma 5.16, legittima, La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola altresì, di recesso del socio di minoranza inadempimento*

anche ad uno soltanto degli impegni assunti dal socio di maggioranza regolati dalla convenzione di affidamento dei servizi e del piano tecnico e finanziario condiviso dei soci. In tale ipotesi recesso può essere esercitato non oltre centoventi giorni dalla conoscenza da parte del socio di minoranza del fatto che legittima il recesso stesso”.

Si tratta, dunque, di una concreta applicazione del quarto comma dello stesso art. 2437 c.c. che prevede la possibilità di prevedere pattiziamente ulteriori cause di recesso nelle società che non fanno ricorso al capitale di rischio, in questo caso per tutelare evidentemente i soci di minoranza di fronte alle inadempienze del socio di maggioranza costituito dalla Regione Siciliana.

Risulta poi che sia positivamente svolto l'intero iter di liquidazione delle azioni, fatta eccezione per il concreto rimborso delle quote, che prevede il divieto del socio di cedere le azioni e la determinazione del loro valore da parte degli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale (all.5, fascicolo della fase monitoria). Da tale atto datato 27.5.2010 si evince che, nominato un consulente da parte dell'amministratore unico giusta determinazione del 16.12.2009, è stato favorevolmente individuato il valore di recesso per le azioni riferibili al socio ----- S.p.a. nella misura di € 829.520,73 alla data del 31.10.2009.

Quanto poi all'efficacia del recesso, si deve affermare che conformemente all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito che ne riconosce natura recettizia quale esercizio di un diritto potestativo giuridicamente efficace sin La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola dal momento in cui la relativa dichiarazione viene ricevuta dalla Società Cass. 19.3.2004, n. 5548, antecedentemente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 6 del 2003; v. Tribunale di Napoli 11.1.2011), nelle assemblee del 21.9.2010 e del 7.3.2011 (all.10, fascicolo della fase monitoria, doc. 2 e 3, comparsa di costituzione e risposta) si è dato atto dei compiuti effetti della dichiarazione recettizia per quanto concerne i *quorum* costitutivi e deliberativi dei consessi.

Quanto dunque al merito della controversia ----- in liquidazione allega *ex post* che la clausola di cui al punto 5.14 sarebbe "inefficace" in quanto condizione risolutiva espressa a contenuto eccessivamente generico.

La deduzione non può essere condivisa posto che la previsione in questione, sopra testualmente richiamata, costituisce come detto soltanto una previsione pattizia del tutto lecita che legittima ed ancora il recesso del socio di minoranza all'inadempimento di uno degli obblighi di cui alla convenzione di affidamento dei servizi e del piano tecnico e finanziario condiviso dei soci. Il contenuto della clausola, pertanto, si determina *per relationem* con il richiamo all'ulteriore atto convenzionale stipulato tra le parti.

Con particolare riferimento al caso di specie risulta dalla comunicazione prot. n. 229 del 23.7.2008 inviata dal -----a. ai propri soci (all.3, fascicolo della fase monitoria) che ----- avesse "bloccato" il piano di riparto del 2008 a seguito di taluni rilievi effettuati dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti e che, nell'ambito delle iniziative intraprese per superare la problematica (modifica dello statuto sociale con l'adozione del sistema di amministrazione c.d. dualistico), abbia immotivatamente disertato l'assemblea straordinaria convocata per il 22-

23.6.2008 per adottare in conseguenti provvedimenti. La situazione di stallo, inoltre, aveva determinato il blocco della procedura di selezione per l'assunzione a tempo parziale e determinato di 50 unità, con conseguenti disagi e costi sopportati nel frattempo dalla stessa -----

Alla luce di quanto precede, non sussiste pertanto alcun rapporto di pregiudizialità sussumibile sotto la previsione di cui all'articolo 295 c.p.c. con il giudizio che era stato introdotto dalla Regione Sicilia con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 18.10.2010 (all. 4, atto di opposizione per la -----a. in liquidazione), definito con pronuncia di improcedibilità del 5.10.2013 (all. fascicolo d'ufficio,) in cui si faceva specifica questione dell'applicazione dell'art. 7 del contratto di servizio che prevedeva un meccanismo di adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dall'amministrazione regionale a -----S.p.a. alla variazione del costo della manodopera. Né alcun profilo di connessione con il decreto del Tribunale di Palermo del 4-15.7.2014 (all. fascicolo di ufficio) che si colloca incidentalmente sul medesimo fondamento per giustificare la richiesta revoca del liquidatore della ---- S.p.a.

D'altro canto, anche a ritenere la fattispecie in esame inquadrabile nella previsione della clausola risolutiva espressa prevista di cui all'art. 1456 c.c., non v'è dubbio che gli inadempimenti allegati da --- ----- e ben indicati nella comunicazione di -----p.a. ai soci sopra citata (con particolare riferimento alla ingiustificata inerzia dell'-----o, che risulta avere disertato anche le assemblee dei soci successive al recesso del 11.6 e del 28.6.2010), ben rivestono i presupposti di gravità ed imputabilità che avrebbero legittimato lo scioglimento del vincolo contrattuale in via risolutiva (cfr. Cass. 27.1.2009, n. 1950, per le conseguenze in caso di previsione di una clausola risolutiva espressa a contenuto generico).

Né rileva la previsione di La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola cui all'art. 2437-bis c.c., a tenore della quale il recesso originato da una delibera assembleare non può più essere esercitato e, se esercitato perde efficacia, se entro 90 giorni la società revoca la delibera stessa o procede allo scioglimento, tenuto conto che la delibera di scioglimento di ----- è stata adottata soltanto il 21.9.2010 (all.10, fascicolo della fase monitoria), a fronte della comunicazione di recesso pervenuta il 14.10.2008.

Sulla base di tutti i suesposti elementi, l'opposizione è dunque infondata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere conseguentemente confermato, giacché anche esatto nella misura dell'importo previsto per posta capitale ed accessori.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il valore della controversia alla luce delle disposizione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, entrato in vigore il successivo 3 aprile 2014, tenuto conto della liquidazione già effettuata in sede monitoria e della natura documentale della controversia.

p.q.m.

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:

- a) rigetta l'opposizione proposta da ----- in liquidazione avverso il decreto ingiuntivo n. 2103/11, emesso dal Tribunale di Palermo in data 31.5-8.6.2011 in favore di ----- per l'importo di € 829.520,73, oltre interessi ed accessori;
- b) condanna ----- in liquidazione alla refusione in favore di ----- delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di € 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
- c)
- Così deciso in Palermo, il 28 aprile 2015.

Il Giudice
dott. Giulio Corsini

La Nuova Procedura Civile

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
